



Copia

COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2022**

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di dicembre alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. CECCATO GIORDANA - Vice Sindaco	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	Sì
4. MANAVELLA IVO - Consigliere	Sì
5. GREGGIO PAOLA - Consigliere	Sì
6. VETTORAZZO ALESSANDRO - Consigliere	No
7. DI LANZO DINO - Consigliere	No
8. BUSCAGLIA FLAVIO - Consigliere	Sì
9. CANEDOLI MATTIA - Consigliere	Sì
10. BARBIRATO PAOLO - Consigliere	No
11. MOSCA MARCELLO - Consigliere	No
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 4	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.5 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 30 dicembre 2020 n. 178, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2021;

CONSIDERATO che:

- questo Comune ritiene prioritario approvare il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre 2021, come previsto dall'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allo scopo di evitare l'esercizio provvisorio, che inciderebbe negativamente sull'attività del Comune;
- la legge di bilancio per l'anno 2022 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2021 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2022;
- pertanto tale disposizione normativa concluderà nei prossimi giorni il proprio iter procedurale, e pertanto ai fini della stesura del bilancio di previsione 2022 in modo da provvedere alla sua approvazione entro il 31 dicembre 2021, come previsto dall'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si è tenuto conto della normativa attuale vigente e al momento nota di cui alla L. 30 dicembre 2020 n. 178, con riserva di procedere al successivo aggiornamento secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022 in corso di definizione, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 attualmente fissato al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro*

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che:

- non è ancora intervenuto il decreto attuativo della disposizione di cui al comma 756 di limitazione della potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento a fattispecie puntualmente individuate, che per espressa previsione normativa, avrebbero dovuto essere determinate già a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

- tale decreto del MEF doveva essere adottato entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 160/2019 e, a suo tempo, in ordine alla modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, era intervenuto il MEF con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 a chiarire che, in ogni caso, la limitazione alla potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU si verificherà solo a seguito all'adozione del predetto decreto;

- ad oggi le disposizioni a cui i Comuni devono fare riferimento ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU sono quelle stabilite dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre dello stesso anno, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre dello stesso anno, nonché le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.07.2021, la cui decorrenza dall'anno d'imposta 2022 è stata specificata dal MEF con risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) dispone che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739-783 della medesima legge e che ai fini della determinazione delle aliquote IMU anche per l'anno 2022 occorre quindi applicare i margini di scelta individuati dai commi da 748 a 755;

CONSIDERATO che, ai fini IMU, L. 30 dicembre 2020 n. 178 non ha apportato modifiche all'impianto normativo delineato dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, che aveva previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo, con la conseguenza che – nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022 – il Comune intende procedere alla conferma per l'anno 2022 delle aliquote IMU approvate nell'anno 2021, riservandone il presumibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 attualmente fissato al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU;

RICHIAMATE le seguenti delibere del Consiglio Comunale:

- n. 20 del 29.09.2020 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'IMU;

-n. 5 del 30.03.2021 con la quale venivano stabilite le aliquote IMU per l'anno 2021;

RITENUTO quindi, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU e relative detrazioni:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019	0,5 per cento detrazione € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, di cui una adibita ad abitazione principale.	0,56 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	0,56 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti
Terreni agricoli o incolti, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	0,76 per cento
Aree edificabili	0,76 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,81 per cento, di cui 0,76 per cento riservato allo Stato e 0,05 per cento riservato al Comune

Aliquota per gli immobili di categoria catastale A10-C1-C3	0,81 per cento
Altri fabbricati	0,86 per cento

DATO ATTO che l'art. 8 del Regolamento IMU rimanda alla Giunta comunale l'individuazione dei valori di riferimento ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili situate sul territorio comunale, i quali in mancanza di modifiche si intendono confermati anche per gli anni successivi;

DI PRENDERE ATTO che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l'anno 2022 rimangono quelli stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2006;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

DELIBERA

- 1) **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di dare atto** che, non essendo ancora stata approvata la Legge di Bilancio 2022, il Comune intende confermare, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022, le aliquote IMU approvate nell'anno 2021, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative in materia di entrate locali che potrebbero essere approvate dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2022, con variazione che potrà essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 attualmente fissato al 31 marzo 2022;
- 3) **di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare di quanto previsto dall'art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede l'esenzione dal 1 gennaio 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, le seguenti aliquote e detrazioni dell'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022 :

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019	0,5 per cento detrazione € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, di cui una adibita ad abitazione principale.	0,56 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	0,56 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti
Terreni agricoli o incolti, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	0,76 per cento
Aree edificabili	0,76 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,81 per cento, di cui 0,76 per cento riservato allo Stato e 0,05 per cento riservato al Comune
Aliquota per gli immobili di categoria catastale A10-C1-C3	0,81 per cento
Altri fabbricati	0,86 per cento

- detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, è pari all'importo di € 200,00;
- 4) **confermare** che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l'anno 2022 sono quelli stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2006;
- 5) **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, di modificare la presente delibera, che potrà essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 attualmente fissato al 31 marzo 2022;
- 6) **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
- 7) **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021, rispettando le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.07.2021.
- 8) **di rendere** questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di permettere la collegata approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 7 voti favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Successivamente, la presente, al fine di permettere la collegata approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, con n. 7 voti favorevoli unanimi e palesi, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente
CARENZO ROBERTO